

Giorgio Ghiringhelli  
Via Ubrio 62  
6616 Losone

Losone, 21 marzo 2011

Lodevole  
Consiglio di Stato  
Residenza governativa  
6501 Bellinzona

## Ricorso e Istanza d'intervento

presentati da

**Giorgio Ghiringhelli**, 6616 Losone, per sé e in veste di primo firmatario dell'iniziativa popolare costituzionale "Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico"

contro

la risoluzione municipale emessa il 7 marzo 2011 dal **Municipio di Lugano** in materia di autorizzazione alla posa di bancarelle per la raccolta di firme in previsione dell'Iniziativa popolare cantonale costituzionale "Vietata la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico" (che verrà lanciata il prossimo 25 marzo) limitatamente alla posa di una bancarella in Piazza Dante

e

l'operato in generale del **Municipio di Lugano** in materia di posa di bancarelle;

(il presente atto è steso in 4 copie di cui

1 al Consiglio di Stato;

1 alla Sezione degli Enti locali, Via Carlo Salvioni 14, 6501 Bellinzona [artt. 194 LOC in relazione con gli artt. 45 e 47 RALOC]

1 al Municipio di Lugano, Piazza della Riforma 1, 6900 Lugano e

1 a Giorgio Ghiringhelli, Via Ubrio 62, 6616 Losone per i ricorrenti)

## Misure provvisionali

La risoluzione municipale non dà sufficienti garanzie al ricorrente di poter posare durante tutto il periodo dell'iniziativa una bancarella, e la procedura ricorsuale, che ha i suoi tempi tecnici, non giova immediatamente al riguardo, ma unicamente *pro futuro*. Nel caso concreto i ricorrenti potranno raccogliere pochissime firme del Comune di Lugano, il più popoloso del Ticino. I termini per un'iniziativa popolare costituzionale sono molto esigui (2 mesi) e il numero delle firme da raccogliere (10'000) altissimo. C'è il rischio effettivo che questo impedimento possa far fallire la riuscita di tale iniziativa. Si chiede quindi con urgenza a titolo provvisoria l'autorizzazione a posare una bancarella in Piazza Dante Alighieri tutti i giorni (escluse le domeniche) dalle 9 alle 18 fino al 23 maggio. Alla decisione va tolto l'effetto sospensivo al fine che abbia un vero effetto.

## Fatti:

A. Con lettera del 23 febbraio 2011 Giorgio Ghiringhelli, in qualità di primo firmatario dell'iniziativa "Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico" ha chiesto l'autorizzazione:

- per la posa di bancarelle davanti agli uffici elettorali in occasione delle elezioni cantonali del 10 aprile 2011 e della data riservata per eventuali votazioni federali (15 maggio 2011)
- per la posa di una bancarella in Piazza Dante Alighieri tutti i giorni (domeniche escluse) dalle 9 alle 18 dal 26 marzo al 23 maggio (cioè per complessivi 50 giorni), specificando che tale bancarella sarebbe stata in funzione mediamente 1-2 volte alla settimana a dipendenza della situazione meteorologica e della disponibilità di volontari.

Nella richiesta era stata espressamente ricordata al Municipio la decisione del CdS del 26 aprile 2005 con la quale era stato accolto un ricorso del 18 aprile 2005 del qui ricorrente concernente la Piazza Dante e presentato per motivi molto simili a quelli oggetto dell'attuale ricorso (quindi in quell'occasione la decisione del CdS era intervenuta in soli 8 giorni...!).

B. Con risoluzione municipale emessa il 7 marzo 2011 e la cui decisione è stata spedita il 9 marzo, il Municipio di Lugano ha accolto parzialmente la domanda dell'istante: ha autorizzato la posa davanti agli uffici elettorali in occasione delle elezioni cantonali del 10 aprile e della votazione del 15 maggio. Per la posa di una bancarella in Piazza Dante Alighieri (nella postazione fissa situata sul "lato fontana") esso ha concesso l'autorizzazione

solo dal lunedì 26 marzo al venerdì 1 aprile (con possibilità “teorica” di rinnovo settimanale mediante comunicazione telefonica al sgt della polizia comunale Andrea Marescalchi) e senza fornire alcuna spiegazione ha stabilito che al sabato 2 aprile la bancarella dovrà essere posata non in Piazza Dante, come richiesto, bensì in Piazza Cioccaro 2.

- C. Contro questa decisione Giorgio Ghiringhelli, per sé e quale primo firmatario dell’iniziativa, insorge al Consiglio di Stato con ricorso e istanza d'intervento, chiedendo l'annullamento della decisione nella misura in cui il Municipio limita a cinque giorni la posa di una bancarella in Piazza Dante Alighieri e la nega senza motivazioni (indicando un'altra piazza) per il sabato. In via provvisoria e nel merito domanda il rilascio dell'autorizzazione alla posa di una bancarella in Piazza Dante Alighieri nel senso della domanda del 23 febbraio 2011.

## Diritto:

### 1. **Prima il ricorso o l'istanza di intervento?**

Il ricorrente inoltra in un unico atto un ricorso e un'istanza d'intervento. Essendo l'istanza d'intervento un rimedio di diritto sussidiario (art. 196a LOC), vanno esaminati prima il ricorso e poi l'istanza.

## I. Ricorso

### 2. **In ordine**

2.1 La competenza del Consiglio di Stato a dirimere la vertenza risulta chiaramente dall'art. 208 LOC.

2.2 La decisione municipale è giunta al ricorrente (per posta A non raccomandata) il 10 aprile 2011. Essa è priva delle indicazioni dei rimedi di diritto contemplati nell'art. 26 cpv 2 della LPamm. Il presente ricorso è quindi largamente tempestivo.

2.3 La risoluzione contestata, stesa in forma di lettera, potrebbe fare pensare, a torto, che non sia una decisione impugnabile. Secondo la prassi (BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa) il concetto di decisione si desume per analogia dall'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Questa disposizione afferma tra l'altro che hanno il carattere di decisione quegli atti di un'autorità amministrativa che nel singolo caso rigettano domande intese a ottenere o confermare diritti (art. 5 cpv. 1 lett. c PA). Nel caso concreto non è rilasciato in gran parte (in modo certo e garantito) il permesso a posare una

bancarella. Al ricorrente è quindi stata rigettata la domanda *a ottenere il diritto* alla posa di una bancarella per tutta la durata dell'iniziativa e per il luogo prescelto. Il carattere di decisione è quindi palese. Ad ogni modo in materia di diritti politici sono decisioni impugnabili non solo le decisioni in senso stretto, bensì ogni azione statale atta a violare i diritti politici, come nel caso in questione. Essa è quindi una decisione impugnabile benché priva di dispositivo e dell'indicazione dei rimedi di diritto. Negli effetti inoltre è una decisione poiché impone un divieto al ricorrente (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, *Droit constitutionnel Suisse*, Vol. I, Berna 2000, N 2001, pag. 720). La tesi del ricorrente è stata implicitamente sostenuta da questo Consiglio sei anni fa. In quel caso il Municipio non aveva rilasciato l'autorizzazione alla posa di una bancarella per la raccolta di firme in forma di semplice lettera, senza dispositivo né indicazione dei rimedi giuridici (ris. gov. 1215 del 16 marzo 2005 in re M.).

2.4 L'uso accresciuto del suolo pubblico nell'ambito di un'iniziativa popolare gode della protezione dell'art. 34 Cost e dell'art. 85 lett. a OG (DTF 97 I 893 consid. 2 pag. 895). Il ricorso in esame assume quindi il ruolo di ricorso per violazione del diritto di voto dei cittadini.

2.5 I tempi tecnici della presente procedura potrebbero far perdere al ricorso un interesse attuale all'esame. Tutte le giurisdizioni federali (DTF 97 I 893 implicitamente), cantonali (Sentenza TRAM 52.2004.143 dell'8 giugno 2004 in re G. pag. 4) e perfino codesto Consiglio (ris. gov. 1215 del 16 marzo 2005 in re M. pag. 3) hanno stabilito che si può rinunciare all'esigenza di un interesse attuale al ricorso in materia di posa di bancarelle per la raccolta di firme.

### 3. Ultima possibilità per il Municipio di "salvare" la situazione

A norma dell'art. 50 LPAm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la decisione nel senso delle domande del ricorrente. Il Municipio di Lugano dovrebbe sfruttare questa possibilità per evitare il peggio.

### 4. Deleghe alla polizia

La risoluzione municipale delega alla polizia comunale non tanto l'esecuzione di una decisione municipale o la scelta dell'ubicazione della bancarella (già indicata nella decisione municipale) quanto la competenza di decidere se rinnovare o meno l'autorizzazione di settimana in settimana, con possibilità sottintesa di concedere tale autorizzazione per un'altra ubicazione (Piazza) differente da quella richiesta dal ricorrente. In Ticino la conservazione e l'amministrazione dei beni comunali compete al Municipio (art. 179 cpv. 1 LOC), il quale regola pure l'uso accresciuto o esclusivo dei medesimi (art. 107 cpv. 2 lett. c e cpv. 4 LOC). A norma di legge la

competenza è stabilita dalla legge e, riservate disposizioni contrarie, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti (art. 2 LPAm). È vero che la legge prevede una possibilità di delega ai servizi municipali (art. 9 cpv. 4 LOC), ma è anche pur vero che è necessaria una norma di diritto generale e astratta per fondare deleghe simili. La LOC lascia al regolamento comunale disciplinare eventuali deleghe. Il regolamento comunale di Lugano autorizza il Municipio a delegare per ordinanza proprie competenze all'amministrazione comunale. Ora non risulta al ricorrente che nella raccolta del diritto comunale di Lugano esista una norma (ordinanza o parte di essa), che delega l'autorizzazione dell'uso accresciuto o esclusivo dei beni comunali alla Polizia comunale. Onde verificare l'esistenza di una simile norma il ricorrente ha rivolto questa domanda al Comune di Lugano con un messaggio email inviato il 16 marzo ( e ripetuto il 18 marzo con una correzione del termine di risposta), ricevendo per telefono una risposta negativa ( nel senso che non esiste una delega in tal senso). Dunque la risoluzione municipale andrebbe annullata già per tale motivo.

## 5. Illegittima la limitazione a 5 giorni per la posa della bancarella in Piazza Dante Alighieri

5.1 Sono trascorsi appena 6 anni da quando il Consiglio di Stato (con decisione no. 1989 del 26 aprile 2005) aveva accolto un analogo ricorso del sottoscritto ricorrente concernente proprio la Piazza Dante. Anche allora il Municipio aveva concesso l'autorizzazione solo per 5 giorni (senza possibilità di rinnovo) , motivando questo limite *“per questioni organizzative di gestione ottimale dell'area pubblica e per vari scopi (commerciali e non) a cui è destinata, e di equità nei confronti di altri utenti”*. E già allora il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso riconoscendo che l'autorizzazione alla posa di una bancarella per la raccolta delle firme in Piazza Dante doveva essere concessa per tutti i giorni e gli orari (dunque senza □SE□ e senza □MA□) richiesti dai ricorrenti ( e cioè dal 27 aprile al 27 giugno 2005 dalle ore 10 alle 17). Ecco alcuni stralci di quella decisione che possono valere anche per il presente ricorso : *“Va sottolineato il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità comunale, la situazione di Piazza Dante nel corso del mese di maggio 2005 non permette di affermare che la concessione di un'autorizzazione quotidiana alla posa di una bancarella per la raccolta di firme per un'iniziativa popolare possa creare dei problemi di ordine organizzativo. Dall'elenco delle manifestazioni a Lugano ed in particolare ,per quanto attiene al presente ricorso, in Piazza Dante, emerge infatti che i giorni di occupazione di quest'ultima nel corso del mese di maggio 2005, ma più in generale anche durante il resto dell'anno, sono alquanto ridotti, ed in ogni caso limitati per ciò che attiene all'effettivo utilizzo dell'area pubblica esistente. A ciò deve poi essere aggiunta la constatazione che l'occupazione del suolo pubblico da parte degli iniziattivisti sarebbe alquanto limitata, poiché trattasi unicamente della posa di una bancarella di dimensioni ridotte (omissis...) . Il tutto considerando altresì l'intenzione manifestata dagli stessi iniziattivisti nella loro domanda 2 aprile 2005 di utilizzare effettivamente la bancarella in Piazza Dante due o tre volte la settimana, a seconda delle condizioni meteorologiche e della disponibilità dei volontari”*. E giova ricordare

che anche questa volta, nella richiesta di autorizzazione, il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di utilizzare la piazza "mediamente 1-2 volte alla settimana"...!

5.2 Il Municipio di Lugano nella propria risoluzione afferma:

*Le autorizzazioni per Piazza Dante vengono concesse per periodi non superiori ad una settimana, con possibilità di rinnovo, al fine di garantire la parità di trattamento nell'eventualità di analoghe richieste da parte di terzi. Pertanto, un'ulteriore autorizzazione, ai sensi di quanto suindicato, potrà essere concessa mediante semplice comunicazione telefonica (sgt Andrea Marescalchi) delle date previste.*

5.3 Come si è già riferito, la raccolta di firme per un'iniziativa popolare gode della protezione dell'art. 34 Cost. (punto 2.4). Secondo costante giurisprudenza, che in questo caso è opportuno richiamare, il privato che chiede di utilizzare il suolo pubblico per poter esercitare i diritti fondamentali che gli sono garantiti dalla Costituzione, dispone di un "diritto condizionale" all'ottenimento di una simile autorizzazione (sentenza TRAM 52.2004.150 del 4 ottobre 2004 in re MPS contro Municipio di Lugano consid. 2.2 secondo paragrafo con rinvii a DTF 127 I 164 consid. 3b pag. 169; HÄFELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Edizione, N 2413; RHINOW, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, N 1429). Se l'esigenza di un'autorizzazione non è contestata, l'autorità pubblica non è libera di rilasciare o rifiutare tale autorizzazione secondo le sue convinzioni politiche, ma deve ponderare obiettivamente e oggettivamente gli interessi che si scontrano soprattutto quando si tratta dell'esercizio di libertà fondamentali (DTF 97 I 893 consid. 6a pag. 898). Un eventuale diniego può essere opposto all'istante soltanto se fondato su di una valida base legale, se sussistono interessi pubblici o privati preminenti e se il provvedimento rispetta il principio della proporzionalità (sentenza TRAM in re MPS contro Municipio di Lugano, citata, con rinvii ad art. 36 Cost.; DTF 127 I 164; RHINOW, op. cit., N 1432). La posa di una bancarella per la raccolta di firme dà luogo ad un uso speciale di poca entità del suolo pubblico e presuppone il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ente pubblico (sentenza TRAM in re MPS contro Municipio di Lugano consid. 2.2, citata, con rinvii a DTF 97 I 893 consid. 5 pag. 896; SCOLARI, Diritto amministrativo, parte speciale, N 573 con riferimenti). In definitiva l'esecutivo comunale dispone in questo ambito di un certo potere discrezionale, che è tenuto ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini, che non comprendono soltanto il divieto d'arbitrio e la parità di trattamento, ma anche le libertà ideali garantite dalla Costituzione (sentenza TRAM in re MPS contro Municipio di Lugano consid. 2.3, citata, con rinvii a DTF 127 I 164 consid. 3b; 124 I 267 consi. 3a pag. 269, 107 Ia 64 consid. 2a)

5.4 La risoluzione municipale non rispetta minimamente le esigenze poste dalla motivazione. Concedendo l'autorizzazione solo per 5 giorni in Piazza Dante e 1 giorno in un'altra Piazza (Cioccaro) non richiesta né ritenuta idonea dai ricorrenti, e obbligando gli stessi a richiedere di settimana in settimana un'altra autorizzazione

senza avere la certezza di ottenerla *“in caso di analoghe richieste da parte di terzi”* (quali terzi ? bancarelle commerciali ? bancarelle a uso politico generico ? bancarelle a uso di iniziative popolari ? ), tale risoluzione misconosce totalmente la giurisprudenza in merito, presentando motivi generali e astratti. Non si china oggettivamente e obiettivamente sulla richiesta del ricorrente, ponderando interessi pubblici e privati. Su dinieghi di principio con motivazioni generali e astratte sia il Tribunale federale (DTF 97 I 893 condi. 6b pag. 899) che questo Consiglio (ris. gov. 1215 del 16 marzo 2005 in re M; ris. gov. 3269 del 13 luglio 2004 in re G consid. G pagg. 7 e 8), si sono espressi negativamente. La risoluzione municipale va quindi annullata già per tale motivo.

La consuetudine del Municipio di Lugano di rilasciare autorizzazioni solo per una settimana, con possibilità di chiedere verbalmente un rinnovo di settimana in settimana (e quindi senza più possibilità di ricorsi in tempi utili in caso di diniego !) costringerebbe i promotori di un'iniziativa popolare a chiedere per ben 7 volte sull'arco di due mesi una nuova autorizzazione ( senza la certezza di poterla ottenere e dunque senza la possibilità di pianificare l'utilizzo della bancarella con largo anticipo) : tale consuetudine non giustifica la violazione manifesta dei diritti costituzionali. L'esecutivo motiva la sua scelta restrittiva con la necessità di *“garantire la parità di trattamento, nell'eventualità di analoghe richieste da parte di terzi”* . Ma l'equità o parità di trattamento si può vedere unicamente in situazioni analoghe. Per quel che è dato sapere, in Ticino è in corso il lancio di una sola altra iniziativa popolare cantonale (quella sugli sgravi fiscali lanciata dalla Lega dei ticinesi) ; sono pure in corso alcune iniziative a livello federale : quindi anche se vi fossero più richieste a tal scopo non si capirebbe il motivo di limitazioni, visto che nella piazza v'è posto per più di una bancarella, senza intralciare minimamente la circolazione delle persone . Per garantire la parità di trattamento a tutti i richiedenti che contemporaneamente dovessero decidere di utilizzare la Piazza Dante per la raccolta di firme, basterebbe che nell'autorizzazione rilasciata dal Municipio vengano indicate due o più ubicazioni alternative a quella indicata (“lato fontana”), ma sempre sulla stessa Piazza . Non è certo garante della parità di trattamento inviare i richiedenti in un'altra Piazza (Cioccaro) meno favorevole alla raccolta di firme, solo perché nel tal giorno o nella tal settimana la postazione fissa in Piazza Dante è già occupata da un'altra bancarella politica o magari addirittura commerciale. Questo pretesto dunque cade subito. Non si può parificare la vendita di caramelle , o la presenza di una bancarella elettorale, o la raccolta di firme per una semplice petizione , all'esercizio di un diritto come la raccolta di firme per un'iniziativa popolare (che ha limiti di tempo ben precisi da rispettare). Il Municipio, invece, non sembra fare alcuna distinzione di urgenza fra l'utilizzo di suolo pubblico per scopi ideali senza esigenze di termini da rispettare ( o di numero di firme) , e l'utilizzo invece per scopi ideali con esigenze di termini ( o di numero di firme) ben precise , o magari addirittura per scopi commerciali.

L'iniziativa costituzionale presuppone un numero elevatissimo di firme (10'000) in termini di tempo molto esigui (due mesi) . Concedere a Lugano il permesso per una sola settimana nella Piazza più frequentata del Cantone, senza la certezza che tale

autorizzazione possa poi venire rinnovata per le rimanenti sette settimane e senza la certezza di poter presentare un ricorso tempestivo in caso di diniego a iniziativa già in corso, significa mettere a rischio la riuscita dell'iniziativa e violare quindi la Costituzione. L'art. 34 Cost garantisce non solo il diritto di lanciare un'iniziativa, ma anche quello di partecipare attivamente alla raccolta delle firme necessarie alla riuscita della medesima (DTF 97 I 893 consid. 4 pag. 896; sentenza TRAM in re MPS contro Municipio di Lugano, citata, consid. 2.1). Una città come Lugano (oltre 30'000 iscritti in catalogo) potrebbe decidere le sorti dell'iniziativa. In ogni caso la risoluzione impugnata viola il principio della proporzionalità. Non è un tavolino di circa 1m x 1m in un'ampia piazza priva di traffico motorizzato e dunque senza problemi di sicurezza a creare problemi di sovraffollamento. Siamo seri!

## 6. Conclusioni

Il ricorso va quindi accolto ; la decisione impugnata, che misconosce totalmente ogni minimo principio, va annullata nella misura in cui prevede solo 5 giorni di autorizzazione e un giorno in un'ubicazione non ritenuta idonea dal ricorrente (notoriamente specialista in materia di raccolte di firme avendo già lanciato in veste di promotore o copromotore una decina di referendum e iniziative popolari a livello federale, cantonale e comunale) , e l'autorizzazione va concessa nel senso della domanda del 23 febbraio 2011.

## II. Istanza d'intervento

E' inammissibile che il Municipio del più importante Comune del Cantone, che dovrebbe semmai fungere da faro per tutti gli altri Comuni e che dispone di funzionari con adeguata preparazione giuridica, si faccia ripetutamente cogliere in fallo in materia di rispetto dei diritti costituzionali concernenti la libertà di espressione e l'esercizio dei diritti popolari.

Sono infatti passati solo poco più di 6 anni da quando il Tribunale cantonale amministrativo, in data 4 ottobre 2004, ha accolto un ricorso del Movimento per il socialismo contro la decisione del Municipio luganese di negare l'autorizzazione a posare una bancarella per la raccolta di firme, a sostegno dell'iniziativa cantonale "I soldi ci sono", all'esterno dei seggi elettorali in occasione delle elezioni comunali del 4 aprile 2004 : un divieto definito "lesivo del principio della proporzionalità" dai giudici del TRAM. Malgrado quella figuraccia il Municipio persevera nella sua politica restrittiva e illiberale nei confronti di quei cittadini che hanno il solo torto di voler esercitare i loro diritti costituzionali.

E sono passati 6 anni da quando il Consiglio di Stato aveva definito "illegittima" e "lesiva di un diritto costituzionalmente protetto" la decisione del Municipio di Muralto di porre limitazioni alla posa di una bancarella per la raccolta di firme in Piazza Stazione, che, al contrario della Piazza Dante a Lugano, è aperta al traffico

motorizzato e potrebbe dunque porre maggiori problemi di sicurezza e di ordine pubblico (anche in quel caso il Municipio aveva autorizzato l'uso della Piazza per soli due giorni alla settimana anziché sei, come richiesto, e anche in quel caso il Municipio aveva giustificato il suo diniego con motivazioni generali e astratte come ad esempio la necessità di disciplinare le frequenti richieste ). I giornali avevano dato ampio risalto a quell'episodio ed è difficile credere che né qualche membro del Municipio luganese né uno dei tanti giuristi alle dipendenze del Comune ne fosse a conoscenza.

Ma soprattutto sono passati solo 6 anni da quanto codesto Consiglio di Stato aveva accolto un analogo ricorso del sottoscritto ( cfr. punto 5.1). Proprio a seguito della chiara e inequivocabile decisione presa dal Consiglio di Stato nel 2005 , non è più possibile sostenere la buona fede del Municipio, che, con la sua ostinazione a voler intralciare la raccolta di firme su suolo pubblico, provoca perdite di tempo e di denaro ai promotori di iniziative popolari o referendum e ne limita le possibilità di successo.

A questo punto è dunque auspicabile e doveroso che il Consiglio di Stato non si limiti a statuire sul presente ricorso, ma che, nella sua veste di Autorità di vigilanza dei Comuni, richiami energicamente il Municipio di Lugano al rispetto della giurisprudenza e dei diritti derivanti dalla Costituzione federale, invitandolo a non abusare del suo potere discrezionale in materia di utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio dei diritti popolari.

### III. Spese e ripetibili

Il ricorrente agisce per motivi ideali e rinuncia a rivendicare pretese pecuniarie, benché questo ricorso abbia fatto perdere un tempo considerevole, che sarebbe potuto essere utilizzato per l'iniziativa. D'altro lato non si giustifica la riscossione di spese in materia di diritti politici (DTF 129 I 185 consid. 9 pag. 206; 113 Ia 43 consid. 3 pag. 46). Questo Consiglio ne ha confermato il principio in materia di posa di bancarella " data la particolarità della fattispecie" (ris. gov. 3269 del 13 luglio 2004 in re G : in gran parte il ricorso è stato respinto).

L'istanza d'intervento non è un rimedio di diritto nel vero senso della parola. Gli istanti non hanno qualità di parte (HÄFELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Edizione, N 1836, pag. 381). Per prassi è gratuita. Inoltre non si vede come possano essere accollate spese. Quand'anche fosse respinta gli istanti non sono parte in causa e quindi non possono essere considerati soccombenti. Restano riservate eventuali spese d'istruttoria (art. 204 LOC) a carico del Comune. È evidente che non essendo parte in causa gli istanti non hanno diritto in nessun caso a ripetibili.

per questi motivi si chiede

A. in via provvisoria all'Onorevole Presidente del Consiglio di Stato di decretare:

1. L'istanza provvisoria è accolta.  
 §. Di conseguenza è concessa l'autorizzazione a posare una bancarella in Piazza Dante tutti i giorni dalle 9 alle 18 dal 26 marzo al 23 maggio 2011.
2. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 LPAmM).

B. nel merito al Lodevole Consiglio di Stato di giudicare:

I.

1. Il ricorso è accolto.  
 §. Di conseguenza è concessa l'autorizzazione a posare una bancarella in Piazza Dante tutti i giorni dalle 9 alle 18 dal 26 marzo fino al 23 maggio.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro il punto I. della presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
5. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 LPAmM).

II.

1. L'istanza di intervento è accolta.  
 §. Di conseguenza il Municipio di Lugano è invitato a prendere buona nota di quanto espresso nei considerandi della presente risoluzione.  
 In particolare si diffida fermamente l'Esecutivo di Lugano a voler ossequiare puntualmente, in futuro, i suoi incombeni in materia di uso accresciuto del suolo pubblico e, più in particolare, a voler verificare l'ossequio delle condizioni poste nelle istanze per la posa di bancarelle.
2. Non si riscuotono tasse né spese, riservate eventuali spese di istruttoria a carico del Comune.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Il punto II della presente decisione è definitivo, riservato il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, ai sensi dell'art. 207 LOC.
5. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 LPAmM).

Con ogni ossequio.

Giorgio Ghiringhelli

Allegati:

- istanza al Municipio di Lugano
- risoluzione municipale contestata
- formulario per le firme dell'iniziativa popolare in oggetto
- messaggio email del 16 e del 18 marzo al segretario comunale di Lugano